

**Infrastrutture - Trasporti - Appalti - PA**

**- Causa T-812/17: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2018 – Seco Belgium e Vinçotte/ Parlamento («Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di lavori – Gara d'appalto – Missioni di controllo tecnico e di consulenza tecnica nel quadro di acquisizioni, progetti e lavori immobiliari presso il Parlamento europeo a Bruxelles – Rigetto dell'offerta delle ricorrenti e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente – Revoca dell'atto impugnato – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»)**

Tale [Causa](#) è stata pubblicata sulla GU C 240 del 9.7.2018.

**- Causa T-206/17: Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2018 – Argus Security Projects/ Commissione e EUBAM Libia («Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Procedura negoziata concorrenziale – Prestazione di servizi di sicurezza nell'ambito della missione dell'Unione di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia – Rigetto dell'offerta di un offerente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente – Elementi successivi all'aggiudicazione dell'appalto – Modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)**

Tale [Causa](#) è stata pubblicata sulla GU C 240 del 9.7.2018.

**- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 26 marzo 2018 – Adriano Guaitoli e a. / easyJet Airline Co. Ltd (Causa C-213/18)**

Tale [Domanda](#) è stata pubblicata sulla GU C 240 del 9.7.2018. **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, qualora una parte, avendo subito il ritardo o la cancellazione di un volo, richieda congiuntamente, oltre alle indennità forfettarie e standardizzate di cui agli artt. 5, 7 e 9 del Regolamento 261/04 <sup>(1)</sup>, anche il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 12 dello stesso Regolamento, si debba applicare l'art. 33 della Convenzione di Montreal, oppure se la «competenza giurisdizionale» (sia internazionale che interna) sia comunque regolata dall'art. 5 del Regolamento 44/01 <sup>(2)</sup>.
- 2) Se, nella prima ipotesi di cui al quesito n. 1, l'art. 33 della Convenzione di Montreal si debba interpretare nel senso che esso disciplina soltanto il riparto della giurisdizione tra gli Stati, oppure nel senso che esso disciplina anche la competenza territoriale interna al singolo Stato.
- 3) Se, nella prima ipotesi di cui al quesito n. 2, l'applicazione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal sia «esclusiva» e precluda l'applicazione dell'art. 5 del Regolamento 44/01, oppure se le due disposizioni possano essere applicate congiuntamente, in modo da determinare direttamente sia la giurisdizione dello Stato, sia la competenza territoriale interna dei suoi giudici.

**- Causa C-531/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Lituania) – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, «Ecoservice projektai» UAB, già «Specializuotas transportas» UAB (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi**

**— Sussistenza di rapporti fra offerenti che hanno presentato offerte separate per il medesimo appalto — Obblighi degli offerenti, dell'amministrazione aggiudicatrice e del giudice nazionale)**

Tale [Causa](#) è stata pubblicata sulla GU C 240 del 9.7.2018. **Dispositivo**

L'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che:

- in assenza di esplicita previsione normativa o di condizione specifica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri che disciplina le condizioni di aggiudicazione di un appalto pubblico, offerenti collegati, che presentano offerte separate in una medesima procedura di gara, non sono tenuti a dichiarare, di loro propria iniziativa, i loro collegamenti all'amministrazione aggiudicatrice;
- l'amministrazione aggiudicatrice, quando dispone di elementi che mettono in dubbio l'autonomia e l'indipendenza di offerte presentate da taluni offerenti, è tenuta a verificare, eventualmente richiedendo informazioni supplementari dai suddetti offerenti, se le loro offerte siano effettivamente autonome e indipendenti. Se risulta che le offerte in discussione non sono autonome e indipendenti, l'articolo 2 della direttiva 2004/18 osta all'attribuzione dell'appalto agli offerenti che abbiano presentato offerte di tal genere.

**- Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia in GU UE**

Sulla GU UE C 238 del 6.7.2018 ci sono:

[Risoluzione legislativa](#) del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD));

[Risoluzione legislativa](#) del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (11199/1/2016 — C8-0426/2016 — 2013/0029(COD)).

## **Media – Telecomunicazioni - Giochi**

**- Editoria: Sassoli (Pd), a stampa stesse condizioni web**

9.7.2018 Ansa BRUXELLES - "Proteggere la distribuzione della stampa vuol dire sostenere il pluralismo, la qualità e una maggiore libertà dell'informazione". Lo ha detto David Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo, aprendo il meeting dell'Associazione Internazionale degli editori e dei distributori (Ipda) a Bruxelles. "La crisi del settore è fortissima - ha aggiunto Sassoli - e la concorrenza da parte del digitale cresce senza regole. Non possiamo restare indifferenti. Servono misure di tutela ma soprattutto strumenti per consentire una competizione in regime di parità. Ecco perché è venuto il momento di garantire a editori e distributori della stampa le stesse condizioni economiche e giuridiche concesse alle multinazionali del web".

## Lavoro - Pensioni

**- Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni**

Tale [Direttiva](#) è stata pubblicata sulla GU L 173 del 9.7.2018.

**- Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi**

Tale [Direttiva](#) è stata pubblicata sulla GU L 173 del 9.7.2018.

**- Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione [COM(2017) 677 final – 2017/0305 (NLE)]**

Tale [Parere](#) è stato pubblicato sulla GU C 237 del 6.7.2018. Esso contiene:  
Conclusioni e raccomandazioni

- 1.1 Il CESE accoglie con favore la proposta relativa agli orientamenti in materia di occupazione e il loro allineamento con il pilastro europeo dei diritti sociali. Il Comitato è dell'avviso che nel definire gli orientamenti si sarebbe potuto fare di più per realizzare le idee del pilastro.
- 1.2 Gli orientamenti in materia di occupazione devono contribuire al raggiungimento di un equilibrio migliore tra le regole macroeconomiche e l'Europa sociale, coerente con la Relazione dei cinque presidenti: Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa, pubblicata nel 2015. La comparsa di segnali di ripresa è, secondo il CESE, il momento giusto per concentrarsi sulla convergenza della situazione macroeconomica e di quella sociale.
- 1.3 Il CESE ribadisce il suo appello a favore di uno speciale pacchetto di investimenti sociali nel quadro di un programma europeo per la crescita e gli investimenti per un valore pari al 2 % del PIL.
- 1.4 Il Comitato richiama l'attenzione su tutta una serie di conclusioni della Relazione comune sull'occupazione che dimostrano che la ripresa dell'occupazione non è omogenea attraverso gli Stati membri, le regioni e i gruppi di popolazione dell'UE.
- 1.5 Il CESE è favorevole a concentrare maggiormente l'attenzione, nel contesto del pilastro e degli orientamenti per l'occupazione, sull'impatto e sui risultati, con l'aiuto del quadro di valutazione sociale e di altre misure, se necessario. L'impatto di tali questioni dovrebbe essere parte integrante del processo di discussione e pianificazione tra gli Stati membri e l'Unione europea per l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE.
- 1.6 Le misure dell'orientamento 5 dovrebbero indicare chiaramente che le forme innovative di lavoro non comportano necessariamente una maggiore precarizzazione del lavoro, sebbene ciò si possa a volte presumere. Misure tese a favorire transizioni senza scosse nei mercati del lavoro, ivi comprese misure idonee dirette alla sicurezza dei lavoratori, contribuirebbero a garantire che le nuove forme di lavoro offrano opportunità occupazionali eque.
- 1.7 Lo spostamento, negli orientamenti, della pressione fiscale dal lavoro ad altre fonti è accolto con favore, ma gli orientamenti dovrebbero offrire chiarezza su possibili altre fonti di gettito. Il CESE ha elaborato pareri sulla pianificazione fiscale aggressiva, la frode e l'evasione fiscale, le tasse ambientali <sup>(4)</sup> che possono altresì fornire un gettito alternativo, da proporre negli orientamenti.
- 1.8 Nell'orientamento 6 sarebbe opportuno mantenere il riferimento specifico all'FSE.

- 1.9 In riferimento all'orientamento 7, la necessità del riconoscimento dell'accesso a una risoluzione imparziale delle controversie dovrebbe applicarsi a tutti gli ambiti e non solo a quello dei licenziamenti ingiustificati. I mezzi di risoluzione alternativa delle controversie non dovrebbero erodere i diritti delle parti di accedere ai tribunali.
- 1.10 Per quanto riguarda l'orientamento 8, l'azione in materia di disoccupazione giovanile deve essere mantenuta, in particolare devono essere assicurati fondi per la Garanzia per i giovani e per l'ulteriore sviluppo di una «garanzia per le competenze».
- 1.11 Sempre in relazione all'orientamento 8, la disoccupazione di lunga durata deve continuare a essere un tema centrale e può essere una fonte di forza lavoro in un mercato del lavoro in tensione.
- 1.12 La posizione delle persone con disabilità deve essere considerata in una prospettiva basata sui diritti, ma dev'essere anche oggetto di misure concrete per l'inserimento nel settore dell'occupazione, accentuando in particolare la lotta alla discriminazione, come previsto dai Trattati.
- 1.13 Le disposizioni in materia di parità di genere devono figurare in ciascun orientamento e si deve prestare una forte attenzione al problema dei bassi salari quando si affronta la questione del divario retributivo di genere.
- 1.14 Sarebbe opportuno che negli orientamenti i migranti e i rifugiati fossero espressamente menzionati.
- 1.15 Il CESE ribadisce il suo punto di vista in merito all'aumento dell'età pensionabile legale, ritenendo che l'età effettiva di pensionamento dovrebbe, in linea di principio, essere simile all'età legale. Sottolinea inoltre la necessità di assicurare la sostenibilità dei sistemi pensionistici negli Stati membri affrontando sfide quali l'aumento della speranza di vita, i cambiamenti nel mercato del lavoro, che incidono sul finanziamento delle pensioni, e la garanzia di pensioni adeguate.
- 1.16 Il CESE si compiace della precisazione che le disposizioni per la zona euro e per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro saranno le stesse nel caso del pilastro e degli orientamenti per l'occupazione.

**- Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Lotta ai contenuti illeciti online — Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online [COM(2017) 555 final]**

Tale [Parere](#) è stato pubblicato sulla GU C 237 del 6.7.2018. Esso contiene:

**Conclusioni e raccomandazioni**

- 1.1 I contenuti illeciti online rappresentano un problema complesso e di natura trasversale che deve essere affrontato da vari punti di vista, in funzione della valutazione data alla sua incidenza e del trattamento riservato a tale questione nel quadro giuridico degli Stati membri.  
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sottolinea l'importanza di istituire un quadro regolamentare adeguato ed equilibrato per le piattaforme del mercato unico digitale, in modo da poter contribuire a creare un clima di fiducia sia per le imprese che per i consumatori in generale, e questo permetterebbe di confidare nelle piattaforme che si desidera utilizzare. Bisogna adottare, in materia di regolamentazione e autoregolamentazione, approcci politici che siano flessibili, sostenibili e offrano una risposta diretta alle sfide, specialmente in rapporto alle procedure per l'individuazione, l'indagine, la segnalazione e il ritiro di contenuti illeciti dalle piattaforme.
- 1.2 Il CESE ritiene necessario che venga mantenuta la coerenza tra i criteri e le misure da adottare e quanto indicato in proposito nei suoi pareri precedenti. Il punto di partenza deve essere la considerazione che ciò che è illegale nel mondo reale lo è anche in ambiente digitale («online»). Il CESE evidenzia l'importanza della neutralità tecnologica e

della coerenza tra le norme applicate online e offline in situazioni equivalenti, in funzione delle necessità e possibilità.

1.3 È indispensabile conseguire il massimo equilibrio possibile tra le limitazioni previste in caso di contenuti illeciti e la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, anche in rapporto alle differenze — sul piano delle dimensioni e dell'attività — tra le piattaforme online.

Il CESE invita la Commissione ad adottare misure appropriate contro la crescente diffusione di messaggi violenti e/o discriminatori sulle piattaforme, e mette l'accento sull'importanza sia di proteggere le persone vulnerabili e i minori, che di combattere ogni forma di razzismo, sessismo, incitamento al terrorismo e bullismo anche nell'ambiente digitale.

1.4 Occorre in particolare prendere in considerazione l'efficacia delle azioni da condurre per quelle piattaforme online la cui sede si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea. Inoltre, è opportuno che la Commissione passi in rassegna e classifichi, nella misura del possibile, i contenuti illeciti pubblicati, in modo da poterne ricomprendere altri che non sono esplicitamente menzionati nella comunicazione.

In ogni caso, l'applicazione dei principi guida per le procedure di individuazione, indagine, notifica e ritiro andrebbe promossa nei seguenti casi:

- a) per tutelare i diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali, come quelle intese a proteggere:
  - i minori da quei contenuti digitali che possano essere in contrasto con quanto stabilito nella convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - le persone disabili da quei contenuti digitali che possano essere in contrasto con quanto stabilito nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
- b) per garantire l'assenza di discriminazioni di genere nei contenuti digitali, specialmente per quanto riguarda l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura, e per assicurare la parità di genere e la dignità umana nella pubblicità;
- c) per garantire e assicurare che i contenuti digitali siano conformi a quanto previsto nell'agenda digitale allo scopo di rafforzare la sicurezza e il rispetto dei diritti dei consumatori nella società digitale.

Il testo della comunicazione dovrebbe tener conto delle ripercussioni che i contenuti illeciti possono generare sul mercato unico, in modo che sia possibile adottare le misure di prevenzione necessarie a preservarne il funzionamento in linea con i principi ispiratori.

1.5 In sintesi, il CESE reputa assai opportuna l'iniziativa della Commissione europea di presentare la comunicazione in esame che, in generale, riserva un trattamento corretto alla questione di come fare fronte alla pubblicazione di contenuti illeciti online. A tal fine, occorre riflettere sulla possibilità di rivedere il testo della direttiva sul commercio elettronico, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa, sulla base — tra gli altri criteri — di norme che siano adeguate alle esigenze future e neutrali sul piano tecnologico, dato che sono essenziali per lo sviluppo delle piattaforme europee, allo scopo di non seminare l'incertezza tra gli operatori economici e di non limitare l'accesso ai servizi digitali.

-----